



**Ministero dell'Istruzione**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

**Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi**

Ai dirigenti scolastici  
delle Istituzioni scolastiche della  
Lombardia

Agli Uffici Scolastici Territoriali della  
Lombardia  
Uffici legali

**Oggetto: procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente - Competenza del D.S. - Chiarimenti -**

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione<sup>1</sup> sulla competenza disciplinare del dirigente scolastico nei confronti del personale docente ed educativo, rendono opportuni alcuni chiarimenti.


È noto che l'art. 55 bis, co. 9 quater, del D.Lgs n. 165/2001, come novellato dal D.Lgs n. 75/2017, prevede che il procedimento disciplinare a carico del personale docente, educativo ed A.T.A. - almeno per le infrazioni che comportano l'applicazione di sanzioni fino alla *sospensione per 10 giorni* - sia attivato e gestito dal dirigente scolastico, mentre per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.C.P.D.).

Il dettato normativo in parola va letto però con gli artt. 492, co. 2, lett. b) e 494 del D.Lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) i quali, in tema di sanzioni disciplinari applicabili ai docenti, contemplano una *fattispecie disciplinare legale* che prevede la sospensione dall'insegnamento fino a 1 mese, sanzione per la quale sussisterebbe la competenza dell'U.C.P.D.

A riguardo la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che ciò che rileva è la *fattispecie disciplinare legale* (condotte/infrazioni punibili con la sospensione fino a 1 mese) e non ipotetiche valutazioni *ex ante* della sanzione irrogabile in concreto, operate dall'amministrazione precedente.

---

<sup>1</sup> Corte di Cassazione – Lavoro – Sentenza 02.08.2019 n. 20845;  
Corte di Cassazione – Lavoro – Ordinanza 31.10.2019 n. 28111;  
Corte di cassazione – Lavoro – Ordinanza 20.11.2019 n. 30226.





## *Ministero dell'Istruzione*

### *Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia*

*Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi*

La Suprema Corte individua dunque la competenza sanzionatoria nei confronti del personale docente, con riferimento alla norma che prevede la sanzione edittale della *sospensione fino a 30 giorni*.

In altri termini, il riparto della competenza tra dirigente scolastico e U.C.P.D. si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati e non sulla base della misura/sanzione che la Pubblica Amministrazione prevede di irrogare sulla base di un giudizio prognostico.

Ciò non esclude che l'U.C.P.D. presso cui viene a radicarsi il procedimento disciplinare possa poi legittimamente applicare una sanzione inferiore a 10 giorni, qualora ciò sia conseguenza della necessaria valutazione rispetto alle condotte addebitate.

Queste considerazioni vanno tenute in debito conto, in quanto la corretta determinazione della competenza disciplinare si riverbera sulle regole procedurali da applicare nelle varie fasi del procedimento (contestazione dell'addebito, istruttoria e adozione della sanzione) e conseguentemente sulla validità della sanzione irrogata.

L'organo competente ad irrogare la sanzione deve essere individuato in modo univoco e chiaro, prima e a prescindere dallo specifico procedimento disciplinare che si considera.

D'altra parte, osserva la Corte, il nuovo testo dell'art. 55 bis, co. 9 quater, del D. Lgs n. 165/2001 è strutturato con rinvio all'astratta punibilità: “*Per il personale [...] il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio [...]. La violazione delle regole sulla competenza disciplinare si risolve in una violazione di norme di legge*” e comporta dunque l'illegittimità del procedimento disciplinare e la nullità della sanzione irrogata, come più volte accertato dal giudice del lavoro, al quale il dipendente ricorre impugnando la sanzione irrogatagli.

Conclusivamente, si può ragionevolmente sostenere che la competenza disciplinare del dirigente scolastico ad irrogare sanzioni fino alla sospensione non superiore a 10 giorni sussiste certamente per il personale A.T.A., in quanto il CCNL prevede espressamente per tale personale che alcune condotte siano sanzionate con la sospensione dal servizio *fino a 10 giorni*.





**Ministero dell'Istruzione**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

**Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR – Servizio legale - Comunicazione  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi**

Per il personale docente occorrerebbe invece riferirsi ai richiamati artt. 492 e 494 del T.U. in materia di istruzione, i quali trovano applicazione in tutti i casi in cui viene in rilievo la *fattispecie disciplinare legale* delle condotte astrattamente punibili con la sospensione fino a 1 mese, che per semplicità si schematizzano:

- a) atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
- b) violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
- c) avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

I dirigenti scolastici, conseguentemente, ogni qualvolta individuino comportamenti posti in essere dai docenti e riconducili alle fattispecie previste dall'art. 494 del T.U., sono invitati ad agire con prudenza qualora si verifichino le condizioni per l'avvio di un procedimento disciplinare, valutando le condotte astrattamente punibili con la sospensione mediante uno stretto confronto con i competenti uffici per i procedimenti disciplinari, costituiti presso ogni Ufficio Scolastico territoriale, e trasmettendo a tali UCPD tempestivamente tutta la documentazione relativa all'illecito disciplinare sanzionabile con la sospensione.

Si auspica infine, da parte dei competenti Uffici per i Procedimenti Disciplinari, una particolare attenzione alle fattispecie in parola, di cui vengano a conoscenza attraverso il confronto con i dirigenti scolastici, ai quali vorranno sempre fornire il necessario supporto.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, e si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il dirigente  
*Luciana Volta*

LV/er

Pec: [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it) - e-mail: DRLO.Ufficio1@istruzione.it -

